



CITTÀ DI MONTORO

PROVINCIA DI AVELLINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 10 del 19/03/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO DI IMPOSTA 2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno diciannove del mese di Marzo alle ore 19:18, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, previa convocazione notificata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di Prima .

Intervengono i Signori:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	GIAQUINTO GIROLAMO	X		10	TESTA ANNALISA	X	
2	SALVATI ALFONSO	X		11	CITRO RAFFAELE	X	
3	CASTIELLO SALVATORE	X		12	BIANCHINO MARIO	X	
4	CERRATO ANTONIO	X		13	BRUNO VINCENZO	X	
5	FORTUNATO SALVATORE	X		14	GAETA GIOVANNI	X	
6	DE PIANO GERARDINO	X		15	LEPRE GUGLIELMO	X	
7	FIORILLO NUNZIO	X		16	RICCIARDELLI GENNARO	X	
8	GIAQUINTO DEBORA AGOSTINA	X		17	SIANO STEFANIA	X	
9	GILIBERTI VITTORIA		X				

PRESENTI: 16 ASSENTI: 1

Sono, inoltre, presenti gli assessori Del Regno, Guariniello, Montanera e Lepre.

Presiede l'adunanza la Signora Annalisa Testa in qualità di Presidente del Consiglio .
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rossana Doto, incaricato della redazione del Verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Vista l'allegata proposta di deliberazione;

Considerati gli interventi, così come riportati integralmente nell'Allegato T, parte integrale e sostanziale del presente atto;

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000;

Ritenuta l'allegata proposta meritevole di approvazione;

Con la seguente votazione:

PRESENTI: 16

ASSENTI: 1 (Giliberti)

FAVOREVOLI: 16

DELIBERA

Di Approvare integralmente la proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione:

PRESENTI: 16

ASSENTI: 1 (Giliberti)

FAVOREVOLI: 16

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Annalisa Testa

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rossana Doto
(atto sottoscritto digitalmente)



CITTÀ DI MONTORO

PROVINCIA DI AVELLINO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Settore Entrate

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO DI IMPOSTA 2024

Premesso che, ai sensi dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

Considerato che il citato art.1, al comma 738, ha abrogato la TASI, le cui disposizioni sono state assorbite da quelle introdotte per la disciplina della nuova IMU;

Preso atto che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740 che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

Verificato che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

Rilevato che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

Verificato che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli immobili imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

Rilevato che, nel dettaglio, sono assimilate alle abitazioni principali:

1. Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2. I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
3. La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
4. Un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art.28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

Rilevato che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

Preso atto che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

Considerato che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

Visto il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

Visto il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D. L. n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994, nella misura dello 0,1%, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

Visto il comma 751, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita – c.d. beni merce - così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti da IMU;

Visto il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76%, con aumento fino all'1,06% o diminuzione fino all'azzeramento;

Visto il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,76%;

Visto il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86%, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06% o di diminuirla fino all'azzeramento;

Visto il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06% di cui al comma 754, fino all'1,14%, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

Considerato che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Visto il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021 e sarà parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

Verificato che per l'anno 2021 non è stato emanato il decreto di cui al richiamato comma 756, con la conseguenza che, anche per tale anno d'imposta, non vi è obbligo per il Comune di compilare il prospetto delle aliquote IMU;

Considerato il permanere del vuoto normativo, in ordine alla emanazione dell'apposito decreto con cui deve essere fissata l'articolazione con cui possono essere approvate le aliquote IMU e, pertanto, il Comune non è sottoposto ad alcun vincolo nella individuazione delle aliquote IMU da applicare;

Visto il decreto interministeriale 20 luglio 2021 che stabilisce le regole per l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico utile per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate degli Enti Locali;

Rilevato che detto decreto ha specificato le caratteristiche che devono possedere gli atti da inserire nel Portale del Federalismo Fiscale e le procedure per la trasmissione telematica delle Delibere Comunali;

Dato atto che per l'approvazione delle aliquote IMU, il comma 757, della legge n.160/2019, ha disposto, altresì, che il Comune deve procedere adottando specifiche procedure, ora dettate dal decreto interministeriale del 20 luglio 2021;

Evidenziato che, stante l'assenza del decreto previsto dal comma 756, il Comune può approvare le aliquote IMU, per l'anno d'imposta 2024, senza dover tener conto di alcun vincolo normativo;

Atteso che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sempre che la Delibera sia inserita nel Portale del MEF entro il 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

Evidenziato che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Rilevato che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione e il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote IMU e le relative detrazioni per l'anno 2024 così come di seguito specificato:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA IMU %
Abitazione principale categorie Catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nella misura massima per ciascuna delle categorie catastali C/2 – C/6 –	6

C/7 (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019), rapportata al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale e in proporzione alla quota di possesso in caso di comproprietà	DETRAZIONE € 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentali	1
Beni Merce	ESENTE DAL 2022
Fabbricati gruppo D	10,3
Altri Immobili	10,3
Terreni agricoli	0,00
Aree Fabbricabili	10,3

Dato atto che dal 2022, con la Legge n. 234/2021, art.1, commi 743, viene modificata l'agevolazione per i titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, pertanto, per i pensionati AIRE che possiedono un immobile, che non sia locato o concesso in comodato d'uso gratuito, possono pagare l'imposta nella misura del 37,5%;

Dato atto che l'articolo 1, comma 752 della legge n.160 del 2019 dispone che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Dato atto, altresì, che i cd. Beni merce sono esentati dal pagamento dell'imposta per effetto dell'art.1, comma 751, della Legge 160/2019;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (Nuova IMU), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 04.06.2020;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nella presente delibera e nel Regolamento di cui al punto precedente si rinvia alle norme vigenti inerenti la nuova IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta;

Visti:

- l'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023 che ha differito, al 15 marzo 2024, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024-2026 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL.

Preso atto che ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6- ter del D.L. 132 del 2023 (c.d. decreto mille proroghe) , convertito, con modificazioni, dalla Legge 170 del 27 novembre 2023 l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote tramite l'elaborazione del prospetto di cui all'art. 1, commi 756 e 757, della Legge n.160 del 2019, accedendo all'applicazione informatica disponibile sul Portale del federalismo, decorrerà solo dall'anno di imposta 2025.

Richiamato il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze MEF del 30 novembre 2023 con cui viene chiarito che per l'anno d'imposta 2024 non vige l'obbligo di differenziare le aliquote I.M.U. utilizzando le fattispecie individuate nel decreto del 7 luglio 2023, e che per tale anno d'imposta i Comuni devono continuare a trasmettere la delibera di approvazione delle aliquote IMU secondo le modalità previste dall'art 13 commi 15 e 15-bis, del DL 201 del 2011 convertito dalla Legge 214 del 2011.

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri richiesti ed espressi dal Responsabile del Settore interessato e dal Responsabile del Settore Finanziario sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime;

DELIBERA

per quanto esposto in premessa e qui integralmente richiamato. di;

- 1. approvare**, per i motivi espressi in premessa, le aliquote IMU e le relative detrazioni da applicare nell'anno 2024;
- 2. dare atto** che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2024;
- 3. applicare** le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA IMU ‰
Abitazione principale categorie Catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nella misura massima per ciascuna delle categorie catastali C/2 – C/6 – C/7 (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019), rapportata al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale e in proporzione alla quota di possesso in caso di comproprietà	6 DETRAZIONE € 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentali	1
Beni Merce	Esente dal 2022
Fabbricati gruppo D	10,3
Altri Immobili	10,3
Terreni agricoli	0,00
Aree Fabbricabili	10,3

4. dare atto che:

- la detrazione di € 200,00 prevista per l'abitazione principale appartenente alle categorie A/1, A/8 e A/9 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
- è equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario, è considerata abitazione principale;

- 5. Dato atto** che l'articolo 1, comma 752 della legge n.160 del 2019 dispone che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

6. dare atto che il gettito atteso dall'imposta municipale propria per l'anno 2024, al netto della quota stato e delle trattenute previste per legge ai fini del fondo di solidarietà, è pari ad € 2.700.000;

7. dare atto che ai sensi dell'art.1, comma 767 della Legge n.160/2029, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito del dipartimento delle

Finanze del Ministero dell'economia e delle Finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto ad inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2024, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale e che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2024, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente;

8. dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;

9. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.